



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori AMATI, GRANAIOLA, CIRINNÀ, CHITI, DE PETRIS, FEDELI, FILIPPI, PEGORER, PEZZOPANE, PUGLISI e SPILABOTTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 24 della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici specifica di non voler limitare «il diritto degli Stati membri di applicare, o di adottare, misure più rigide per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o per il controllo e la limitazione dell'uso degli animali in esperimenti». Proprio per questo, e in attesa della annunciata revisione della direttiva stessa, è importante intervenire per assicurare una effettiva protezione degli animali (sono più di 900.000

quelli ufficialmente utilizzati ogni anno per *test* di ogni tipo), favorendo lo sviluppo di una ricerca eticamente e scientificamente attendibile, nonché lo studio di metodi alternativi che ponga il nostro Paese all'avanguardia in questo ambito. L'implementazione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale e la diffusione degli stessi richiede inoltre lo stanziamento di fondi adeguati che incoraggino e aiutino le istituzioni pubbliche e private ad attuare, nei fatti, la conversione verso metodologie scientifiche e didattiche che non facciano ricorso ad animali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d*-bis) "metodo alternativo": ogni metodo che esclude l'utilizzo degli animali negli esperimenti, o che riduce il numero di quelli utilizzati, o che impiega lo stesso numero di animali per ottenere un numero maggiore di informazioni ovvero raffina l'esecuzione delle procedure diminuendo la sofferenza imposta all'animale;».

Art. 2.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli esperimenti sono vietati:

a) sugli animali appartenenti a specie in via di estinzione, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874;

b) sugli animali selvatici.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'utilizzazione degli animali non è consentita nelle procedure didattiche, nell'ingnamento superiore e nella formazione».

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è abrogato.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. - *I*. È consentito che gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati negli esperimenti siano rimessi in libertà o reinseriti in una famiglia, per il tramite delle associazioni per la protezione degli animali individuate ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e a condizione che:

a) lo stato di salute dell'animale, certificato dal comitato di cui all'articolo 12-*bis*, lo permetta;

b) non vi sia pericolo certificato per la sanità pubblica e l'ambiente».

Art. 4.

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) esperimenti sui primati non umani, sui cani e sui gatti soltanto nel caso risultino obbligatori da legislazioni o da farmacopee internazionali».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. - *I*. All'interno di ogni stabilimento utilizzatore di animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici è istituito un comitato per la cura e l'utilizzo degli animali, di seguito denominato "comitato" composto da figure professionali non dipendenti in maniera diretta o indiretta dallo

stesso stabilimento e costituito da un esperto nell'utilizzo di animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, un medico veterinario esperto di benessere degli animali e un esperto in metodi alternativi all'utilizzo di animali.

2. Il comitato esamina tutti i progetti di ricerca proposti dallo stabilimento utilizzatore prima della loro comunicazione al Ministero della salute ai sensi dell'articolo 7, comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti ivi previsti ed esprime parere vincolante in merito. Tale valutazione tecnico-scientifica è trasmessa al Ministero della salute in allegato alla documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

3. Il comitato redige, con cadenza annuale, un rapporto complessivo sull'andamento dei propri lavori. Il rapporto è trasmesso entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute che procede alla sua pubblicazione sul proprio sito *internet*».

Art. 6.

1. Al capo III del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis. - 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e gli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che tutti gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori siano ispezionati senza preavviso, con cadenza annuale per verificare la loro conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo.

2. Per le attività di cui al comma 1, le amministrazioni interessate si avvalgono dell'opera di personale medico veterinario dei servizi veterinari delle ASL, di medici veterinari liberi professionisti, degli organi di polizia giudiziaria e delle guardie particolari

giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Le ispezioni di cui al comma 1 sono rivolte all'accertamento dei seguenti elementi:

a) la corrispondenza tra i dati contenuti nei registri e gli animali effettivamente presenti negli stabilimenti utilizzatori di allevamento, di fornitura e di accoglienza;

b) la congruità tra le procedure autorizzate ed i procedimenti effettivamente eseguiti;

c) la corrispondenza tra il livello e la durata della sofferenza prevista e quella effettivamente subita dagli animali;

d) il rispetto delle condizioni di stabulazione indicate nella raccomandazione 2007/526/CE della Commissione del 18 giugno 2007, obbligatorie alla data di entrata in vigore della presente legge sia per gli stabilimenti di allevamento fornitori e utilizzatori».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. - 1. Al fine di garantire la condivisione dei dati delle sperimentazioni, il Ministero della salute istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati telematica nazionale, che raccoglie i dati relativi all'utilizzo degli animali in sperimentazioni e nella quale sono annotati:

a) il numero dei progetti autorizzati e respinti in riferimento ad ogni anno;

b) le informazioni e le pubblicazioni su base nazionale e internazionale, relative all'impiego di metodi alternativi;

c) l'elenco delle strutture di accoglienza per il reinserimento degli animali;

d) il collegamento in rete delle strutture di accoglienza per il reinserimento degli animali;

e) l'elenco dei metodi alternativi validati e di quelli in corso di validazione;

f) l'elenco degli stabilimenti utilizzatori, di allevamento e di fornitura, presenti in Italia e nei Paesi membri dell'Unione europea.

2. Il Ministero della salute controlla l'esattezza dei dati di cui al comma 1, ne cura l'aggiornamento ed è garante della riservatezza dei dati personali contenuti nella banca dati».

